

ACC

10000/142/506

10000/142/506

GENERAL ORDER NO. 34 (WAGE ADJUSTMENT FOR GOV'T
EMPLOYEES)
SEPT. 1944

1 7 8 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE CLOSED 28 September 1944

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APC 394

2A

ACC/4074/17/L.

MJG/ap.
28 September 1944.

SUBJECT : General Order No.34 (Wage Increases).

TO : Labour Sub-Commission.

1. Reference yours 24 Sept 1944 (Lab.091.465).
2. We have examined the proposed order only with respect to its legal sufficiency and form. Pursuant to an understanding with you we have not enquired into the category of agencies effected, the formula adopted or means utilized to accomplish the wage adjustments.
3. In Art. 11, Section 3, the words collective contract are used. Should the phrase not be collective contracts?
4. We suggest that difficulties may arise by reason of the provision of Art.VI which makes the effective date of the order the first day of the month in which it is first posted. Suppose wages are payable semi monthly and are paid on the 15th of the month and that the general order is subsequently published on the 20th. Art.VI, retro-actively, would make any such payments which are in violation of the order an offense and punishable thereunder, although the alleged offenders had no notice thereof. Under the circumstances, would it not be advisable to make the order effective as of the 1st day of the month following its publication?
5. In Article VI the word published should be substituted for posted, since it may be desirable to publish by means other than posting.
6. We have prepared an entirely new Italian version of the proposed order.
7. We shall withhold our certificate until we have received your further advices.

8. When replying to the letter please supply two copies of the General Order in English so that we can hold a record in our files of the document when approved by the Sub-Commission.

MARC J. GROSSMAN,
Lt. Colonel,
Chief Counsel,
for Chief Legal Officer.

1786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

04074/17. ✓

(1A)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

DCS/ma

IAB. 091.465

24 September 1944

SUBJECT: General Order for Wage Increases

TO : Legal Sub-Commission
Allied Control Commission

1. It will be recalled that General Order No. 28 contains labor provisions other than those providing for wage increases.

2. We enclose herewith for your approval a proposed General Order both in English and Italian providing for wage increases for government and private employees. This proposed Order represents our uniform policy with regard to the wage increases but contains certain language clarifying the application of the wage increase scale.

J. T. R. BAIN

J. T. R. BAIN
Colonel
Director, Labor Sub-Commission

Enclosures

cc: Economic Section
(with Enclosures)

*Labour Sub Commission informed
us that ~~the copy~~ the attached
copies of G.O. they sent us were 3 for
us to keep.*

GOVERNO MILITARE ALLEATO

Ordinanza Generale n°

IO, MAURICE STANLEY LUSH, G.B.E., M.C., BRIGADIER, COMMISSARIO
ESECUTIVO, ORDINO QUANTO SEGUE:

Articolo IAdeguamento delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Sezione I. I dipendenti, di ruolo o avventizi, dello Stato, delle Province, dei Comuni, degli Enti parastatali, degli Istituti pubblici e delle Aziende amministrate da una delle suddette pubbliche istituzioni, beneficeranno di un "adeguamento provvisorio delle retribuzioni" di cui al seguente articolo III, e che sarà calcolato sulla base delle retribuzioni complessive percepite al 1° Settembre 1943. La "retribuzione complessiva" comprenderà il compenso-base, il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, le aggiunte di famiglia, ed altri simili indennità ed assegni previsti dalle disposizioni, regolamenti ed interpretazioni del Governo militare alleato. Nel computo della "retribuzione complessiva" non vanno compresi i premi di operosità e di rendimento, i compensi per lavoro straordinario eccedente l'orario normale di lavoro, la tredicesima mensilità e simili gratifiche corrisposte in più della retribuzione mensile.

Sezione II. I temporanei aumenti di retribuzione stabiliti dalla presente Ordinanza annullano e sostituiscono qualsiasi aumento disposto a partire dal 1° settembre 1943, ivi compreso l'aumento del 30% disposto dal Governo repubblicano fascista.

Articolo II

Adeguamento facoltativo delle retribuzioni dei

prenderà il compenso-base, il supplemento di servizio attivo, l'assegno temporaneo di guerra, le aggiunte di famiglia, ed altri simili indennità ed assegni previsti dalle disposizioni, regolamenti ed interpretazioni del Governo militare alleato. Nel computo della "retribuzione complessiva" non vanno compresi i premi di operosità e di rendimento, i compensi per lavoro straordinario eccedente l'orario normale di lavoro, la tredicesima mensilità e simili gratifiche corrisposte in più della retribuzione mensile.

Sezione II. I temporanei aumenti di retribuzione stabiliti dalla presente Ordinanza annullano e sostituiscono qualsiasi aumento disposto a partire dal 1° settembre 1943, ivi compreso l'aumento del 70% disposto dal Governo repubblicano fascista.

Articolo II

Adeguamento facoltativo delle retribuzioni dei dipendenti da privati. 4 2

Sezione I. I datori di lavoro privati possono accordare, sia sui salari che sugli stipendi, aumenti che non superino le percentuali fissate nel seguente art. III, riferite ai salari ed agli stipendi legalmente corrisposti ed in vigore al 1° settembre 1943.

La scala delle percentuali va applicata ai salari ed agli stipendi maggiorati dell'incapacità di presenza, con esclusione degli assegni familiari, ai quali tali percentuali non devono essere applicate. Nel caso che, dopo il 1° settembre 1942, siano stati concessi aumenti, ulteriori aumenti sono consentiti solo per la cifra corrispondente alla differenza tra quelli precedentemente concessi e quelli stabiliti dalla scala di percentuali di cui all'art. III.

Sezione II. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, può essere interpretata come comportante una riduzione

%

ne di salari e stipendi legalmente autorizzati all'atto della promulgazione della presente Ordinanza.

Sezione III. Salvo contraria disposizione, continueranno ad essere in vigore tutte le clausole dei contratti collettivi, ad eccezione di quelle relative ai salari in quanto modificate dalla presente Ordinanza.

Articolo III

Scala dell'aumento delle retribuzioni.

Sezione I. Le suddette disposizioni saranno applicate secondo la seguente tabella:

sulle prime	L. 1000 mensili (o frazione)	70% di aumento
"	seconda L. 1000	60% "
"	terza L. 1000	30% "
"	quarta L. 1000	20% "
"	quinta L. 1000	10% "

Sezione II. L'aumento massimo consentito sarà di L. 1900 mensili sui salari o stipendi eccedenti L. 5000 mensili.

Articolo IV

Eccezioni per i dipendenti delle Forze Alleate.

La presente Ordinanza non si applica ai prestatori d'opera direttamente impiegati dalle Forze Alleate o da titolari di contratti di appalto con le Forze Alleate.

Articolo V

Penalità

Chiunque trasgredisca ad una qualsiasi delle disposizioni della presente Ordinanza sarà, se ritenuto colpevole da un Tribunale militare alleato, passibile di detenzione o pena pecuniaria o di entrambe, a giudizio del Tribunale.

1 7 9 0

sili sui salari o stipendi eccedenti L. 5000 mensili.

Articolo IV

Eccezioni per i dipendenti dalle Forze Alleate.

La presente Ordinanza non si applica ai prestatori d'opera direttamente impiegati dalle Forze Alleate o da titolari di contratti di appalto con le Forze Alleate.

Articolo V

Penalità

Chiunque trasgredisca ad una qualsiasi delle disposizioni della presente Ordinanza sarà, se ritenuto colpevole da un Tribunale militare alleato, passibile di detenzione o pena pecuniaria o di entrambe, a giudizio del Tribunale.

Articolo VI

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore in ogni provincia dal 1° giorno del mese in cui l'ordinanza stessa è stata effissa per la prima volta in tale provincia.

MAURICE STANLEY LUSH, Brigadier,
Commissario Esecutivo.

Pubblicata per la prima volta nella Provincia di

il giorno , del mese , anno 194....

1791